

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3900

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTANTINO, PELLEGRINO, SCOTTO, FASSINA, AIRAUDO, ZARATTI, FRANCO BORDO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIOR-DANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI

Piano nazionale per la rigenerazione
delle periferie delle città metropolitane

Presentata il 14 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Secondo le Nazioni Unite entro il 2050 soltanto una persona su otto vivrà nel centro urbano, in quelle che vengono ancora classicamente definite « città », mentre i restanti vivranno nella periferia urbana.

Saskia Sassen, Jordi Borja e Manuel Castells negli studi che hanno compiuto sul concetto di « città globale » citati da Francesco Biaghi — *Le mani sulle città; le politiche urbane del Governo Renzi* — delineano — all'interno del fenomeno della globalizzazione economica neoliberista — una progressiva crescita delle disuguaglianze all'interno dello spazio urbano, le quali portano

a una lenta polarizzazione fra gli abitanti frammentando (e quasi conducendo alla scomparsa) la classe media, il soggetto sociale intorno al quale si sono costruite le politiche novecentesche di *welfare*. Lo spazio urbano è attualmente attraversato da processi di esclusione sociale che si manifestano in forme di dualità spaziali. Da un lato crescono ambienti e strutture che ospitano le nuove *élite* al potere, dall'altro si collocano gruppi di persone le cui vite oscillano fra situazioni di precarietà e sopravvivenza, fino alla definitiva marginalizzazione.

Oggi, non a caso, la politica urbana in molti casi sembra basarsi esclusivamente sui grandi eventi.

La città è sottomessa alle esigenze degli interessi economico-finanziari che hanno come unico obiettivo il profitto immediato, disinteressandosi delle sorti presenti e future.

Vi è una continua condanna alla perenne rincorsa competitiva di eventi analoghi, che permettono di esibire — come in una « vetrina » — la propria tradizione storica e le peculiarità culturali, artistiche e naturali della città. Si costituisce quindi un'abitudine che insegue perennemente il grande evento senza la serietà di sviluppare quotidianamente (e secondo le esigenze della collettività) le proprie politiche urbane.

Il limite più evidente di una politica urbana basata sul grande evento si evidenzia in un approccio eventuale alle forme di socializzazione e di sviluppo urbano proposte alla città (F. Biagi citato). Il progetto urbano subisce un processo di « festivalizzazione », cioè la rincorsa ciclica al *marketing* secondo le occasioni che si è capaci di intercettare, privandosi della possibilità di progettare in maniera integrata, coerente e globale la produzione dello spazio in cui si vive.

La politica urbana complessiva non potrà mai interessare seriamente gli investitori di passaggio, quindi il vero dilemma è pensare e progettare lo spazio urbano di una città « nonostante e oltre » i grandi eventi. L'interrogativo — molto più difficoltoso — riguarda quali politiche adottare affinché esse abbiano una continuità e una sostenibilità per il bene collettivo (evitando almeno di inasprire l'esclusione e la disuguaglianza già presenti).

Noi riteniamo che si debba partire dalle periferie, tramite il ritrovamento della *civitas* intesa come comunità consapevole. È anche l'insegnamento di Papa Francesco che nell'enciclica *Evangelii Gaudium* sottolinea per la Chiesa l'urgenza di « uscire dalle proprie comodità e raggiungere tutte le periferie (...) », le periferie geografiche ed esistenziali.

Infatti, la periferia non è un concetto geografico (la lontananza dal centro) ma è un concetto sostanzialmente legato al disagio urbano (la zona residenziale dell'Olgiate a Roma, pur molto distante dal centro, non può certo essere considerata periferia). Più pregnante risulta la polarità « città-anticittà » suggerita da Stefano Boeri.

Per « anticittà » s'intendono il degrado delle infrastrutture, dei servizi e degli edifici, la perdita degli scambi sociali e culturali che segnano storia e spirito della *civitas* e il predominio delle mafie. Per « città » s'intendono luoghi di aggregazione (piazze, scuole, centri sportivi e artistici) dove gente diversa costruisce insieme l'appartenenza allo spazio urbano come bene pubblico. Ricucire e riabilitare il nostro territorio urbanizzato, dove grande capitale e « palazzinari » hanno dettato ritmi e moduli della frammentazione urbana con un tasso parossistico di consumo del suolo, significa avere un progetto complessivo che tenga insieme « alto » e « basso », pubblico e privato, nazionale e locale, centri e periferie, italiani autoctoni e nuovi italiani.

La pressione del processo di finanziarizzazione degli immobili e le trasformazioni urbane che possono comportare l'allontanamento dei residenti pongono, in definitiva, un tema più generale che ha a che fare con il diritto alla città.

Nelle periferie storiche l'emarginazione e le disuguaglianze venivano elaborate tramite un « altrove » temporale, un'utopia di buona società, da raggiungere attraverso l'emancipazione. In sostanza, le periferie storiche non erano soltanto luoghi di disperazione, di solitudine e di disincanto ma, piuttosto luoghi carichi di speranza e dell'attesa di un riscatto.

Ma le stesse borgate romane vanno trasformandosi in una poltiglia indistinta ammalata dai nuovi valori del consumismo abbandonando ogni speranza di rigenerarsi e ogni illusoria attesa di un mitico riscatto sociale, rompendo i vecchi legami solidali e arcaici che tanto avevano affascinato Pasolini, innescando una diffidenza di ciascuno contro ogni altro, abbandonandosi

nella disperazione degli « ultimi » condannati a rimanere tali per sempre.

Ma quali sono i fattori obiettivi che conducono alla segregazione e alla dissociazione ?

La disoccupazione di massa che è come un buco nero che inghiotte tutte le logiche di integrazione. Gli individui stigmatizzati (Jean Paul Fitoussi), concentrati (per ragioni imperative di costi) in determinate aree, dove i tassi di disoccupazione sono molto superiori alla media nazionale e i posti di lavoro meno remunerati, percepiscono di avere possibilità sempre più scarse di integrarsi negli spazi sociali, che sono quelli del lavoro, della scuola e delle strutture collettive e alcuni sono tentati da forme di integrazione sostitutiva – economia sotterranea, bande organizzate, comunitarismo e altro – che in qualche modo convalidano la loro segregazione.

Anche perché in quelle aree è più problematico il funzionamento dei servizi pubblici, primo tra tutti la scuola. L'istruzione, per la sua stessa essenza, è una promessa di futuro, ma al suo adempimento fanno ostacolo le discriminazioni e gli incoraggiamenti allo studio perdono la loro efficacia quando gli adolescenti si sentono presi in giro, vedendo così svalutate le loro prospettive.

Tagli severi sono stati inflitti alle politiche sociali in materia di educazione o di sanità, in particolare nei quartieri popolari. Non basta promuovere la partecipazione degli abitanti se si mettono in secondo piano realtà sociali come la disoccupazione e la povertà. La povertà viene presentata come una questione innanzitutto psicologica e locale e gli individui che la subiscono sono invitati a riformare se stessi piuttosto che puntare il dito sui meccanismi strutturali che li condizionano.

La crisi del *welfare* conduce alla ridefinizione delle politiche sociali, concepite ormai non più come politiche di redistribuzione ma come la messa in campo locale e minimale di una rete di sicurezza per i meno favoriti. C'è la tendenza a ragionare in termini di « inclusione » e di « esclusione ». Si è prodotta una sorta di « spazializzazione dei problemi sociali » che ha

per effetto quello di rendere invisibile tutto quello che la situazione dei quartieri più poveri deve a quel che succede negli altri universi, come i « bei quartieri », meno mediatizzati ma altrettanto chiusi, o, ancora, il mondo del lavoro in cui si disfa e si ricompone la « condizione operaia ».

Si dimenticano l'impatto delle politiche macroeconomiche, la rimessa in causa della funzione redistributrice e protettrice dello Stato sociale o, ancora, l'ampiezza e l'impunità delle sue discriminazioni.

In questo quadro desolante delle nostre periferie arrivano a colmare la misura gli immigrati con tutto il loro carico di pene e sofferenze, mai accolti come si dovrebbe da parte delle nostre città e utilizzati a scopo elettorale da propagande di segno opposto. Così che diventano anch'essi i capri espiatori di tutti i mali prodotti dal neoliberalismo. I quartieri periferici italiani (Michele Groppi – *Indagine sulle periferie* – Limes 4/2016), a differenza delle *banlieue* francesi, belghe o inglesi, sono meno popolati di immigrati, meno distanti dal centro città, più eterogenei etnicamente e vantano condizioni socio-economiche decisamente più stabili. Nelle aree già popolate da cittadini musulmani o da altri stranieri si dovrebbero promuovere programmi sociali d'integrazione e dialogo, specie all'interno del contesto scolastico, al fine di creare il sentimento di una società solidale, costruita per tutti coloro che ne fanno parte.

In ogni caso, occorre evitare la costruzione di quartieri dove risiedono unicamente i migranti al fine di impedire processi di ghettizzazione.

Il Governo dovrebbe spingere per un'intesa tra lo Stato italiano e le comunità di religione islamica e dare vita a un programma statale – in accordo con i comuni – di costruzione di luoghi di culto islamici anche per contrastare l'invio da parte dell'Arabia Saudita degli Emirati Arabi uniti (ad oggi i finanziatori delle moschee) di Imam radicali.

Per il problema della segregazione urbana non esistono risposte chiavi in mano. Ma il punto centrale rimane quello dell'occupazione e del contrasto della povertà, a partire dalle potenzialità delle aree perife-

riche con un nuovo modello di sviluppo. Dobbiamo combattere la nostra accettazione implicita della disoccupazione e della precarietà, poiché contribuisce a rendere effettive le discriminazioni che altrimenti sarebbero rimaste virtuali.

Dobbiamo far diventare città le periferie. Per realizzare città migliori, a partire appunto dalla valorizzazione delle periferie, sono innanzitutto necessarie risorse pubbliche: non sarebbe questa una spesa improduttiva ma, al contrario, l'unico modo intelligente per far diventare belli i nostri centri urbani e le nostre periferie. Le città al centro delle politiche di investimento pubblico possono compiere il miracolo di invertire i processi di esclusione sociale e di rendere vivibili le nostre periferie.

La cultura dei condoni (1985, 1995 e 2003), l'abbandono dell'urbanistica, il piano casa, l'urbanistica contrattata e l'aberrazione dei « diritti edificatori », inventati a Roma e poi dilagati in tutto il Paese, sono una pesante eredità che minaccia il futuro dei giovani.

Sono maturi i tempi per riportare ordine nelle desolate periferie e farle diventare città, rispettando l'ambiente.

Il carattere strutturale delle periferie della città globalizzata impone politiche di carattere radicale, che affrontino il problema del modello di sviluppo e dell'organizzazione complessiva delle città. Infine, siano esse luoghi di assenza di progetto, ovvero territori abbandonati, di scarto, di accumulo di funzioni « indesiderate », oppure, nel caso dei quartieri di edilizia pubblica, luoghi di cristallizzazione dell'*iperprogetto*, espressione di un'epoca storica e di un'ideologia dell'intervento esperto-risolutore, le periferie contemporanee sono oggi luoghi dell'assenza del progetto pubblico e delle istituzioni e dove è venuta meno la mediazione politica. Al tempo stesso, vedono sorgere al proprio interno progettualità molteplici, con fini eterogenei e plurali.

Nella periferia registriamo una proliferazione di movimenti, comitati e di associazioni locali, ma anche pratiche non organizzate che si occupano della riqualifi-

cazione urbana, della questione abitativa, delle condizioni di vita nei propri quartieri e altro. Si moltiplicano esperienze di autorganizzazione urbana, che spesso implicano anche forme di riappropriazione degli spazi, siano essi edifici abbandonati e dismessi, luoghi pubblici, terreni incolti o altro.

Se è vero che le progettualità del basso sono parte integrante del progetto di trasformazione della città è anche vero che, in maniera paradigmatica nel caso delle periferie, l'assenza delle istituzioni nei territori costituisce oggi un problema di grande rilevanza.

Le periferie sono anche (o possono diventare) produttrici di cultura. Occorre sostenere le iniziative di educazione degli adulti e avvicinare i cittadini – dai ragazzi delle scuole agli anziani che vivono in periferia – al patrimonio culturale delle città, nella convinzione che la forma di *marketing* più convincente che una città ha a disposizione è la consapevolezza da parte dei cittadini della bellezza e della densità culturale del proprio territorio.

Dobbiamo valorizzare al contempo anche le arti emergenti e le culture popolari e metropolitane diffuse nel territorio. Per quanto riguarda i giovani, connettere luoghi formali e non formali significa sostanzialmente l'idea di scuola e università diffusa, immaginando la possibilità di svolgere didattica, ricerca e progetti di gruppo con il supporto di musei, biblioteche e centri della città.

Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) l'Italia soffre il 47 per cento di analfabetismo funzionale ed è ai primi posti per analfabetismo di ritorno. È pertanto necessario che l'apertura dei canali della cultura e del sapere venga riconosciuta e considerata parte integrante delle politiche formative: cinema, musica, teatro, *internet-point*, mostre e libri appartengono a pieno titolo alle attività che contribuiscono alla crescita culturale e formativa dei cittadini anche adulti.

Dobbiamo facilitare l'apertura di luoghi abbandonati attraverso percorsi di gestione

pubblica partecipata, affinché anche nelle periferie vi sia un cinema o un teatro.

Si dovrebbero anche estendere la rete e gli orari di apertura delle biblioteche comunali, e agevolare l'accesso alle attività culturali della popolazione anziana, soprattutto di quella residente nelle periferie, con la stipula di convenzioni tra l'associazionismo sociale e culturale e il trasporto pubblico locale, i cinema, teatri e i musei cittadini.

Contestualmente, è necessario rendere la cultura un momento centrale del sistema del *welfare* locale, portandola nelle carceri, negli ospedali, nelle strutture di accoglienza e così altro. La cultura si fa intercultura e genera nuove forme di creatività nei luoghi in cui si organizza l'incontro con e tra le diverse comunità migranti che abitano le città.

Anche la percezione della sicurezza delle persone in città, soprattutto di quelle anziane, ha a che fare con la partecipazione alla vita culturale. Chi invecchia solo, in compagnia del televisore o di *internet*, è più insicuro nel muoversi in città di chi esce per andare al cinema, al teatro, al museo o a una conferenza.

Sicurezza significa vita sociale diffusa anche nei quartieri-dormitorio, illuminazione, attività socio-culturali disseminate sul territorio e mezzi di trasporto pubblici frequenti anche di sera.

Decisiva sarà anche la partecipazione dei cittadini. Le soluzioni devono corrispondere alle vere domande e richieste provenienti dai cittadini che vivono nei quartieri periferici. La progettualità dal basso deve diventare parte integrante del progetto di trasformazione della città ma è anche vero che l'assenza delle istituzioni nei territori costituisce un problema di prima grandezza e va rimossa innanzitutto la farraginosità del sistema istituzionale locale, in particolare nelle aree metropolitane.

In Italia gli abitanti delle periferie rappresentano attualmente il 60 per cento della popolazione e questo dato potrebbe aumentare incontrovertibilmente a causa dell'enorme crisi del sistema liberistico che si è cristallizzato in disoccupazione, specu-

lazione edilizia, aumento del costo della vita, tendenza alla disgregazione e all'esclusione sociali, accompagnata dai mutamenti geopolitici internazionali e dall'arrivo nel nostro paese di persone che sfuggono da contesti di guerra o carestia, dando vita a discriminazioni e ghettizzazioni verso le nuove povertà che si intrecciano in questi contesti urbani più svantaggiati, sia da parte del « centro » verso la periferia, che all'interno dello stesso tessuto sociale che quelle periferie le popola.

Generalmente queste sono le aree di minore interesse da parte delle politiche locali e nazionali, tutte sbilanciate sul decoro e sulla qualità della vita del centro delle città e, nonostante in questi ultimi anni si siano susseguiti provvedimenti al fine di « riqualificare » le periferie, dal Piano città del 2012 del Governo Monti alla legge di stabilità 2016 che contiene l'istituzione di un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

A causa della crisi economica e dei tagli imposti alle politiche sociali, le persone che a causa dell'alto costo della vita si ritrovano a vivere nelle periferie delle medie e delle grandi città, soprattutto i disoccupati, le donne e i bambini, gli anziani e i migranti, si percepiscono come cittadini di serie B e non sentono reali opportunità di integrazione negli spazi sociali, tendendo ad autoghettizzarsi o autoescludersi. Molti di loro pagano questa esclusione rivolgendosi alle mafie, che in queste zone vogliono sostituirsi allo Stato offrendo una sorta di integrazione sostitutiva dal punto di vista economico e sociale.

Il limite della legge di stabilità 2016 è quello di definire genericamente obiettivi e parametri di selezione dei progetti, senza una visione chiara e motivata della strategia e della sua stretta connessione con lo sviluppo sostenibile dell'Italia e la legge rischia, oltre che per i ritardi accumulati nelle pubblicazioni dei bandi, di fallire così come era già successo al Piano città del 2012, a causa di una farraginoso macchina amministrativa, dove i criteri di selezione

dei progetti non erano chiari e i funzionari ministeriali coinvolti troppo numerosi. Il Consiglio nazionale degli architetti ci spiega come in tutta Europa, al contrario, « i piani di rigenerazione urbana partono da una strategia precisa e condivisa, da cui discendono i principi di selezione per gli investimenti statali, gestiti da un nucleo o agenzia agile, nella quale un rappresentante del Governo rappresenta tutti i Ministeri, uno le regioni e uno i comuni, affiancati da un gruppo ristretto di *advisor* (esperti di architettura e pianificazione, finanza di progetto, sociologia) che hanno l'esperienza e il *curriculum* adatti per aiutare nella selezione delle priorità. Sulla base della strategia servirebbe poi finanziare un parco progetti innovativi e sostenibili che siano seguiti da una unità di missione o agenzia leggera, competente ed efficiente, per poi integrare questa politica con le azioni e i finanziamenti comunitari ».

Per redigere la presente proposta di legge abbiamo utilizzato alcune lenti (sei) attraverso le quali reinterpretare e leggere un reale processo di riqualificazione urbana delle periferie: progetti per l'occupazione nell'ambito di un'economia territoriale sostenibile, *welfare*, uso del patrimonio pubblico e accesso alla cultura, all'ambiente e alla sicurezza.

Senza un progetto per creare occupazione e dare lavoro qualunque politica di contrasto al degrado delle periferie è monca e perde di vista l'aspetto centrale della questione: la spazializzazione dei disagi sociali non può nascondere che la marginalità è strettamente collegata alla disoccupazione e alla precarietà lavorativa.

La crisi del *welfare*, percepita su scala nazionale, si abbatte doppiamente nei contesti urbani periferici. La carenza di servizi e presidi territoriali in queste aree già abbondantemente svantaggiate incide sulla qualità della vita dei suoi abitanti che devono continuamente spostarsi dalla loro zona di residenza e recarsi nel centro cittadino per fruire di servizi essenziali, sanitari, scolastici e burocratici, servizi che in contesti di città metropolitane risultano già ampiamente insufficienti. In particolar

modo le donne scontano i tagli continui al *welfare* sostituendosi a esso nei contesti familiari. La strada non può essere solo quella della privatizzazione o dell'esternalizzazione.

Il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio pubblico contro la sua svendita è utile per ovviare all'emergenza abitativa e garantire costi calmierati alle giovani e meno giovani imprese senza sede. Portare cultura, fare cultura e valorizzare le culture esistenti e prodotte nelle periferie è invece una risorsa duratura per l'integrazione e l'inclusione sociali. La possibilità di usufruire dei numerosissimi spazi e strutture abbandonati nelle periferie va vista come un'opportunità per creare non solo consapevolezza, interesse e legalità ma anche per produrre reddito e turismo, come già successo in numerose capitali europee sul modello delle *creative cities* in un'ottica che già parzialmente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha sposato in questa legislatura.

Riqualificare le aree urbane periferiche, che allo stato attuale vengono vissute come « aree di transito », comporta tendenza a diminuire gli spostamenti, creando un'economia qualitativa interna che consenta una sorta di « internalizzazione » dei servizi, abbattendo i costi ambientali e sanitari dovuti al traffico locale essenzialmente votato all'uso dell'automobile.

L'assenza di risorse specifiche per la mobilità sostenibile impedisce di dare continuità alle misure messe già in atto, come ad esempio quelle sulla mobilità ciclabile urbana e sull'utilizzo di combustibili alternativi per il trasporto pubblico, impedendo in questo modo il consolidamento di politiche per la *smart mobility*. La riconversione ecologica è vista dai proponenti anche come rilancio delle piccole e medie imprese locali, che possono essere impiegate nella creazione e nella manutenzione delle aree verdi, degli orti urbani e dell'illuminazione pubblica, per superare la visione assistenziale nei confronti delle periferie urbane e avviare un percorso di promozione personale attraverso il rilancio culturale e della microimpresa e la riqualificazione professionale, credendo nelle

enormi potenzialità inespresse di queste aree delle città.

Il Piano nazionale istitutivo della presente proposta di legge per le periferie è un piano decennale che prevede inoltre una collaborazione tra le progettualità dal basso e le istituzioni e fa dell'esperienza del bilancio partecipativo il propulsore centrale della partecipazione: in questi anni associazioni, cittadini e abitanti delle periferie urbane hanno avviato progetti di rigenerazione utili e di successo e senza la partecipazione di chi le periferie le abita è impossibile ricostruire una relazione « tra insediamento umano e ambiente ». Le periferie vanno riprogettate, rammentate, va

risanato il tessuto sociale stigmatizzato e spezzettato in mille solitudini senza prospettiva di riscatto e proprio le nostre periferie possono diventare un modello propulsore verso un nuovo modello di città, di architettura, di relazioni umane e di qualità della vita.

Il provvedimento prevede dunque un Piano nazionale decennale per la rigenerazione delle periferie delle aree metropolitane (aree metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Palermo e Catania) dove più acuto è il degrado sociale, culturale e urbanistico.

Città metropolitana	Comuni	Popolazione (al 31/12/2014)	Superficie (km ²)	Densità abitativa (abitanti/km ²)	Data di istituzione	Insiadamento
Roma Capitale	121	4.342.046	5.352	811	8 aprile 2014	1° gennaio 2015
Milano	134	3.196.825	1.575	2030	8 aprile 2014	1° gennaio 2015
Napoli	92	3.118.149	1.171	2663	8 aprile 2014	1° gennaio 2015
Torino	316	2.291.719	6.829	336	8 aprile 2014	1° gennaio 2015
Palermo	82	1.276.525	5.009	255	4 agosto 2015	4 gennaio 2016
Bari	41	1.266.379	3.821	331	8 aprile 2014	1° gennaio 2015
Catania	58	1.116.168	3.574	312	4 agosto 2015	4 gennaio 2016
Firenze	42	1.012.180	3.514	288	8 aprile 2014	1° gennaio 2015
Bologna	56	1.004.323	3.702	271	8 aprile 2014	1° gennaio 2015
Genova	67	862.175	1.839	469	8 aprile 2014	1° gennaio 2015
Venezia	44	858.198	2.462	349	8 aprile 2014	31 agosto 2015
Messina	108	647.477	3.266	198	4 agosto 2015	4 gennaio 2016
Reggio Calabria	97	557.993	3.183	175	1° gennaio 2016	non insediata
Cagliari	11	431.302	1.248	345	27 gennaio 2016	11 aprile 2016

La presente proposta di legge è divisa in tre capi.

CAPO I. Piano nazionale e Fondo.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge e gli ambiti di applicazione.

Esso stabilisce altresì che l'insieme degli accordi di programma integrato per la rigenerazione delle periferie e le disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale e l'impiego degli immobili pubblici non utilizzati costituiscono il Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale, prevedendo risorse annuali pari a 2 miliardi per un decennio per l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana.

CAPO II. Programmi integrati di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane.

L'articolo 4 definisce i programmi integrati di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane come strumenti annuali o pluriennali volti a promuovere la riqualificazione di parti significative delle periferie delle città metropolitane mediante interventi organici di interesse pubblico.

I programmi integrati si fondano su un'idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti.

Essi comportano un insieme coordinato d'interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi occupazionali, di degrado fisico e disagio socio-economico in relazione alle specificità del contesto interessato.

I programmi integrati sono predisposti dalle città metropolitane. A tal fine predispongono un documento programmatico, da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, e da

approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio metropolitano. Il programma integrato è parte integrante del Piano strategico triennale del territorio metropolitano di cui alla lettera a), del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante « Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ».

I comuni del territorio metropolitano possono presentare al consiglio metropolitano, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte per il programma integrato di appartenenza individuando le possibili aree di intervento.

L'articolo 5 specifica i contenuti dei programmi integrati.

Il programma integrato riguarda prioritariamente:

a) l'indicazione di un piano per favorire la creazione di nuova occupazione nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del territorio;

b) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati alla residenza;

c) la realizzazione, la manutenzione o l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

d) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

e) il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali;

f) il sostegno dell'istruzione, del contrasto all'analfabetismo funzionale e di ritorno, della formazione professionale;

g) la rigenerazione ecologica;

h) la conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici;

i) il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali.

L'articolo 6 definisce i requisiti di ammissibilità dei programmi integrati.

I programmi integrati devono essere presentati dalle città metropolitane all'Agenzia di cui all'articolo 8 entro il 31 marzo di ogni anno, previo acquisizione del parere dei consigli comunali del territorio metropolitano che deve essere espresso entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di non espressione del parere entro tale data esso si intende acquisito. Le città metropolitane possono presentare anche più di un programma integrato.

I programmi integrati che recano interventi che insistono su beni culturali, su immobili o su aree sottoposti a tutela paesaggistica, e se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, devono essere corredati delle autorizzazioni e dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti.

Una quota del 5 per cento delle risorse del programma integrato per ciascuna città metropolitana può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità, investimenti immateriali quali *e-government*, *marketing* territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione, collegati e funzionali ai programmi integrati proposti.

L'articolo 7 definisce i criteri per la valutazione dei programmi integrati.

Nella selezione sono applicati i seguenti criteri di valutazione:

a) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione occupazionale, economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento;

b) tempestiva esecutività degli interventi;

c) capacità di attivare la partecipazione decisionale e gestionale dell'associazionismo di base e degli abitanti;

d) fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del programma;

e) qualità e innovatività del programma sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico;

f) previsione di misure per favorire nei bandi per la conversione ecologica, la

manutenzione e il restauro degli spazi pubblici del patrimonio edilizio, le piccole e medie imprese o le associazioni che operano nel territorio;

g) impiego di tecniche, tecnologie, materiali, componenti e sistemi riconducibili alla bioedilizia e bioarchitettura.

L'ammontare del finanziamento può raggiungere un massimo annuale di 40 milioni di euro e complessivamente di 200 milioni di euro per ogni programma.

L'articolo 8 detta le disposizioni per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia per la valutazione dei programmi integrati.

CAPO III. Altri interventi a favore delle periferie nonché le risorse per il Piano nazionale.

L'articolo 9 detta misure per la mobilità disponibile. Esso prevede:

a) il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile di 530 milioni di euro nel 2017, di 800 milioni nel 2018 e di 900 milioni di euro a decorrere dal 2019 e fino al 2027;

b) la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del costo degli abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale per una spesa annua di 270 milioni nel decennio considerato.

L'articolo 10 prevede che gli immobili pubblici non utilizzati siano destinati a:

a) progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica;

b) progetti di auto-recupero;

c) altri interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;

d) sedi per le attività produttive di nuove imprese giovanili;

e) sedi per servizi pubblici e/o per attività socio-culturali;

f) verde pubblico;

g) sedi per attività socio-culturali autogestite.

Inoltre, esso abroga:

l'articolo 26 del decreto « sblocca-Italia » (decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014) che prevedeva la vendita dei beni immobili pubblici;

l'articolo 5 del « decreto Lupi » (decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014) che dispone il distacco delle utenze degli immobili occupati abusivamente.

L'articolo 5 del decreto Lupi riguarda la lotta all'occupazione abusiva di immobili e prevede che « Chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge ». La disposizione punisce, escludendo dal diritto alla residenza e dall'allacciamento ai pubblici servizi, chiunque viva in un'abitazione occupata, e scoraggia chiunque abbia intenzione di occupare un immobile per poter vivere. L'esclusione dalla possibilità di avere una residenza anagrafica è un atto che nega al cittadino un diritto soggettivo garantito dalla Carta costituzionale, rintracciabile anche fra i principi generali che ispirano il nostro ordinamento repubblicano. La residenza è preconditione dell'esercizio di numerosi diritti. I diritti politici: l'iscrizione alle liste elettorali e la possibilità di esercitare l'elettorato passivo sono permessi solamente attraverso il possesso di una residenza. Il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione): la residenza è condizione imprescindibile per ottenere l'assegnazione di un medico di famiglia. Il diritto allo studio (articolo 34 della Costituzione): in quanto è condizione dell'accertamento dell'obbligo scolastico (e la norma lede conseguentemente il diritto a una piena cittadinanza per i bambini che vivono in famiglie con un alloggio occupato).

Non dobbiamo poi dimenticare che la residenza legale in Italia è un requisito per ottenere la cittadinanza e questa norma colpisce direttamente migranti che, non avendo la possibilità economica di pagare

un affitto, abbiano occupato un immobile. Inoltre, qualsiasi accesso alle ultime forme residuali di *welfare* per i più deboli (sussidi, agevolazioni o servizi) presuppone il possesso di una residenza.

La residenza, quindi, è legata all'esercizio dei diritti fondamentali della Costituzione. L'articolo 2 riconosce i diritti umani inviolabili sia quando si parla di individuo, « sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » richiedendo l'adempimento « dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale »; l'articolo 16 garantisce la libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale. La negazione del diritto di avere una residenza e di fruire delle utenze è in contrasto anche con l'articolo 3, ovvero con il compito della Repubblica di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese ». Infine, l'articolo 36 stabilisce « il diritto ad avere un'esistenza libera e dignitosa ». Possiamo quindi trarre la conclusione che negare la possibilità della residenza e delle utenze contraddica – apertamente – il diritto all'affermazione della propria esistenza.

L'occupazione di un immobile è un atto illegale punito dalla legge, ma deliberare dispositivi penali contro chi adotti lo strumento dell'occupazione per esigenze di sopravvivenza, significa voler risolvere un problema sociale con strumenti punitivi.

In secondo luogo, l'articolo 5 prevede che chiunque viva in un alloggio pubblico occupato è escluso dalle procedure di assegnazione degli alloggi popolari per i seguenti cinque anni. La marginalità e la povertà non trovano strumenti solidaristici per la loro risoluzione, ma il castigo dell'indigenza vissuta. Nell'attuale congiuntura di crisi economica le opportunità offerte dallo stato sociale diminuiscono sempre più, aumentando invece gli strumenti offerti dall'universo giuridico penale.

Al « castigo » introdotto per l'occupante, però, non è data alcuna alternativa. I po-

veri e i più deboli vengono così espulsi dallo Stato di diritto, privati dell'esercizio della propria cittadinanza.

L'articolo 11 dispone che tramite l'introduzione:

della cosiddetta « *web tax* » (comma 2);

della riduzione della franchigia sulle imposte di successione (commi 3 e 4);

della minore deducibilità per gli istituti di credito degli interessi passivi (commi 5 e 6);

dell'incremento dell'aliquota per il calcolo delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di capitali dal 26 al 28 per cento;

l'incremento del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale.

L'articolo 12 dispone che la legge entri in vigore dal 1° gennaio 2017.

Art. 12		2017	2018	2019
Comma 2	<i>Web Tax</i>	n.d.	n.d.	n.d.
Commi 3 e 4	Riduzione della franchigia su imposta di successione	n.d.	n.d.	n.d.
Commi 5 e 6	Deducibilità degli interessi passivi per gli istituti di credito	580 mln	332 mln	332 mln
Comma 7	Incremento dell'aliquota per il calcolo delle ritenute ed imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di capitali dal 26 al 28%.	2.226 mln	2.819 mln	3.042 mln
Totale coperture		2.806	3.151	3.374
Spese				
Art. 2	Programmi rigenerazione delle periferie	2.000	2.000	2.000
Art. 8 comma 1	Mobilità sostenibile - Trasporto pubblico locale	530	800	900
Art. 8 commi 2, 3	Detrazioni per abbonamenti trasporto pubblico locale	270	270	270
Totale spese		2.800	3.070	3.170

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ISTITUZIONE DEL PIANO NAZIONALE E
DEL FONDO PER LA RIGENERAZIONE
DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ ME-
TROPOLITANE

ART. 1.

(Finalità e ambiti di applicazione).

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituito il Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di cui all'articolo 1, commi 5 e 101, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di durata decennale, di seguito denominato « Piano », nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle città metropolitane, e dei comuni, al fine di migliorare le condizioni occupazionali, sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, mediante interventi elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il Piano, attraverso progetti per il rilancio dell'economia territoriale sostenibile, il potenziamento e la creazione di servizi socio-culturali, di infrastrutture e di recupero edilizio, la mobilità sostenibile, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati e con lo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di *welfare* metropolitano, e garantendo la partecipazione dei cittadini dei territori interessati, contribuisce a sanare le condizioni di degrado e di abbandono che generano fenomeni di disoccupazione, precarietà, esclusione sociale, discriminazione e ghettizzazione degli abitanti delle periferie urbane, favorendo la percezione di vivere in un ambiente più sano e più sicuro.

3. Gli ambiti d'intervento del Piano sono i contesti urbani periferici e marginali delle aree metropolitane interessati da alti tassi

di disoccupazione, carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, compresi i contesti urbani storici interessati dal degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da fenomeni di disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

4. L'insieme degli accordi di programma stipulati ai sensi degli articoli da 3 a 8 e degli interventi previsti dagli articoli 9 e 10 costituiscono il Piano.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « rigenerazione urbana »: un'azione di politica pubblica integrata e intersettoriale promossa da un soggetto pubblico, anche in collaborazione con soggetti privati interessati, finalizzata al recupero complessivo e duraturo di un'area urbana degradata nelle sue competenti ambientali, economiche e sociali;

b) « programma integrato di rigenerazione delle periferie » (PIRP): un atto di pianificazione integrata e strategica costituito da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-culturali ed economici nelle aree urbanizzate, in particolare finalizzato al miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale;

c) « periferia »: un'area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, misurati attraverso l'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE). L'IDS è pari alla media ponderata degli scostamenti tra il valore degli indicatori di seguito elencati, rilevati dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibile nell'area

urbana considerata e il corrispondente valore medio nazionale; tali indicatori sono: il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di concentrazione giovanile, il tasso di scolarizzazione. L'IDE compara lo stato di conservazione degli edifici residenziali dell'area urbana considerata con il valore medio nazionale, secondo un coefficiente di ponderazione di volta in volta stabilito. Entrambi tali indici devono risultare obbligatoriamente superiori all'unità;

d) « documento programmatico di rigenerazione urbana » (DPUR): un atto di pre-pianificazione e di indirizzo del consiglio metropolitano, propedeutico all'elaborazione del PIRP;

e) « struttura di piano »: una mappa concettuale in forma di tabella nidificata, con struttura ad albero, articolata in obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi, la cui funzione principale è quella di rappresentare una sequenza ordinata delle intenzioni progettuali, delle modalità di intervento e dei risultati attesi per ognuno degli interventi che costituiscono il PIRP.

ART. 3.

(Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, per gli anni dal 2017 al 2027, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominato « Fondo », da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro annui per il periodo considerato per il finanziamento dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie. Sono altresì autorizzate le ulteriori spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 per gli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Il Fondo è alimentato dalle risorse provenienti dai risparmi e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11.

CAPO II

PROGRAMMI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE

ART. 4.

(PIRP).

1. I PIRP sono strumenti annuali o pluriennali volti a promuovere la riqualificazione di parti significative delle periferie delle città metropolitane mediante interventi organici di interesse pubblico. I comuni del territorio metropolitano possono presentare al consiglio metropolitano, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte per il programma integrato della città metropolitana di appartenenza individuando le possibili aree di intervento. I PIRP si fondano su un'idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato di interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi occupazionali, di degrado fisico e di disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:

a) la previsione di azioni volte a creare nuove opportunità occupazionali sfruttando le potenzialità del territorio e nell'ambito di un'economia sostenibile, dando la priorità agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di messa in sicurezza degli edifici a partire da quelli scolastici, di sviluppo di energie alternative, per il verde pubblico e per l'agricoltura urbana con l'avvio di progetti di orti urbani comunitari nei quali valorizzare la biodiversità del tessuto urbano e che siano anche terreno di incontro intergenerazionale e interculturale, nonché per i servizi sociali;

b) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;

c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi nonché la previsione delle relative modalità di gestione;

d) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti nonché di interventi materiali e immateriali nei settori abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;

e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie;

f) la limitazione degli effetti dei processi di trasformazione e uso del suolo sulle condizioni di salute e di benessere generale degli abitanti.

2. I PIRP sono predisposti dalle città metropolitane. A tale fine esse predispongono il DPRU da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, da approvare con apposito atto deliberativo del consiglio metropolitano. Il PIRP è parte integrante del piano strategico triennale del territorio metropolitano di cui alla lettera a) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Esso, inoltre, ha valore di piano attuativo, comunque denominato nelle legislazioni regionali, relativamente allo strumento urbanistico generale del singolo comune della città metropolitana.

3. I PIRP devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali. Il PIRP può tuttavia prevedere altre tipologie di trasformazioni in variante allo strumento urbanistico del comune interessato; in tale caso per la sua approvazione si applica la disciplina prevista dalla legislazione regionale per la stessa fattispecie.

4. Il DPRU individua parti significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate al comma 3 dell'articolo 1, che richiedono interventi prioritari di rigenerazione urbana. Basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico, il DPRU definisce:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello di area metropolitana;

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a PIRP;

c) le politiche pubbliche, in particolare occupazionali, abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*;

d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali all'elaborazione e all'attuazione dei programmi integrati;

e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi integrati, inclusi la possibilità di richiedere risorse provenienti dai Fondi strutturali europei e l'apporto di finanziamenti privati;

f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nell'elaborazione, nell'attuazione e nella gestione dei PIRP e le modalità di selezione dei soggetti privati.

4. La mancata approvazione del DPRU entro centoventi giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge non impedisce la presentazione di proposte di PIRP da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio metropolitano deve pronunciarsi entro novanta giorni.

ART. 5.

(Contenuti dei PIRP).

1. Il PIRP si fonda su un'idea guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche occupazionali, abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il PIRP riguarda prioritariamente:

a) l'indicazione di un piano per favorire la creazione di nuova occupazione nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del territorio come indicato dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, anche avviando programmi di formazione e di orientamento lavorativo, istituendo corsi e incontri nel territorio, coinvolgendo associazioni e sindacati e utilizzando luoghi del patrimonio pubblico in disuso o all'interno delle scuole di secondo grado con consulenti, formatori, traduttori e mediatori culturali;

b) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e di tecniche della tradizione;

c) la realizzazione, la manutenzione o l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

d) l'eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai disabili, ai bambini e agli anziani;

e) il miglioramento della dotazione, dell'accessibilità e della funzionalità dei servizi socio-assistenziali, con particolare

attenzione all'apertura di nuovi presidi sanitari e al potenziamento di quelli già esistenti, con riguardo ai presidi pediatrici, geriatrici e ginecologici e ai consultori, in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;

f) il sostegno dell'istruzione, del contrasto dell'analfabetismo funzionale e di ritorno, della formazione professionale e dell'occupazione, l'avvio di asili nido in casa, utilizzando le normative vigenti o emanando bandi per convenzionare nuove strutture di asili nido, di scuola dell'infanzia e di ludoteche;

g) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;

h) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;

i) il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

2. Il PIRP è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e a rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

a) l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali e proprietarie;

b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse,

con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli *standard* urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;

c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione, in coerenza con i rispettivi programmi e politiche di settore;

d) l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e di prevenzione adottate;

e) gli alloggi eventualmente necessari per l'allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;

f) gli immobili o gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica e sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;

g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all'elaborazione e all'attuazione del programma integrato, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono od operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;

h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche e culturali nell'elaborazione e nell'attuazione del programma integrato e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;

i) l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma integrato, alle quali possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;

l) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e alla gestione degli

interventi previsti dal PIRP o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e di trasparenza;

m) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel PIRP;

n) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la città metropolitana e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del PIRP e nella gestione delle iniziative da questo previste.

3. I PIRP, inoltre, devono sempre:

a) contenere un'idea guida chiaramente individuata, alla cui attuazione sia possibile legare l'esito degli obiettivi posti;

b) comprende, nella documentazione progettuale, i verbali degli incontri di partecipazione svolti con tutti i portatori di interesse;

c) individuare i portatori di interesse da coinvolgere, in modo che rappresentino esaustivamente i potenziali interessi per le azioni di progetto;

d) comprendere, nella documentazione progettuale, una struttura di piano articolata per obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi;

e) integrare azioni e interventi materiali con azioni e interventi immateriali; per le azioni e gli interventi immateriali, è fatto obbligo di prevedere una quota parte di investimenti pari almeno al 20 per cento del quadro economico generale.

ART. 6.

(Requisiti di ammissibilità dei PIRP).

1. I PIRP devono essere presentati dalle città metropolitane all'Agenzia di cui all'articolo 8 entro il 31 marzo di ogni anno. Le città metropolitane possono presentare anche più di un PIRP.

2. I PIRP, a pena di inammissibilità, devono essere stati approvati in via definitiva dal consiglio metropolitano, previa acquisizione del parere dei consigli comunali

del territorio metropolitano che deve essere espresso entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata espressione del parere entro tale data esso si intende acquisito.

3. I PIRP che recano interventi che insistono su beni culturali, su immobili o su aree sottoposti a tutela paesaggistica devono essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti seconda e terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il PIRP deve essere corredato delle autorizzazioni e dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti in materia ambientale.

5. Una quota del 5 per cento delle risorse relative al PIRP per ciascuna città metropolitana può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità, investimenti immateriali quali *e-government*, *marketing* territoriale, sviluppo di nuovi servizi e formazione, collegati e funzionali al PIRP.

ART. 7.

(Criteri di valutazione dei PIRP).

1. Nella selezione dei PIRP sono applicati i seguenti criteri di valutazione con relativi punteggi:

a) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione occupazionale, economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento, anche con riguardo al miglioramento della mobilità tramite il trasporto pubblico anche nelle fasce notturne: fino a 20 punti;

b) tempestiva esecutività degli interventi: fino a 10 punti;

c) capacità di attivare la partecipazione decisionale e gestionale dell'associa-

zionismo di base e degli abitanti: fino a 10 punti;

d) fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del PIRP: fino a 10 punti;

e) qualità e innovatività del PIRP sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico: fino a 20 punti;

f) previsione di misure per favorire, nei bandi per la conversione ecologica, la manutenzione e il restauro degli spazi pubblici del patrimonio edilizio, le piccole e medie imprese o le associazioni che operano nel territorio proponenti i PIRP: fino a 10 punti;

g) impiego di tecniche, tecnologie, materiali, componenti e sistemi riconducibili alla bioedilizia e bioarchitettura: fino a 20 punti.

2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo annuo di 2 miliardi di euro fissato dall'articolo 3, è determinato dall'Agenzia di cui all'articolo 8, sulla base di quanto richiesto da ogni città metropolitana e del punteggio conseguito, fino a un massimo annuo di 40 milioni di euro e complessivamente di 200 milioni di euro per ogni PIRP. I PIRP presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati o ridimensionando gli interventi, assicurando comunque l'efficacia dei risultati parziali in tale modo conseguibili.

ART. 8.

(Agenzia per la valutazione dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia per la valutazione dei programmi di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di

seguito denominata « Agenzia ». L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di presidente, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché da sei esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due dal Consiglio universitario nazionale e uno dall'Istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi ed esperti di finanza di progetto e dotati delle necessarie competenze.

2. L'Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati.

3. La nomina dei componenti dell'Agenzia avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei PIRP. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi stabilite per gli organi di Governo.

4. L'Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. L'Agenzia è convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei PIRP. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei PIRP.

6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei componenti.

7. L'Agenzia dura in carica fino a marzo 2028 per effettuare il monitoraggio degli accordi di programma sottoscritti di cui al comma 12.

8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei PIRP, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o di comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'amministrazione di appartenenza.

9. I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.

10. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei PIRP, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.

11. Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

12. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i programmi in coerenza con le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i PIRP da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei programmi medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei PIRP, le risorse finanziarie, incluse quelle a valere sul Fondo, e i tempi di attuazione dei programmi medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia nella realizzazione. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio dei PIRP. Il monitoraggio dei PIRP avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile.

13. L'Agenzia, entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico

e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli effetti dei PIRP finanziati ai sensi della presente legge.

CAPO III

ALTRI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERIFERIE E RISORSE PER IL PIANO

ART. 9.

(Misure per la mobilità sostenibile).

1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni con maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e il potenziamento delle reti di distribuzione del gas metano, del gas di petrolio liquefatto, dell'energia elettrica e dell'idrogeno sono resi disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 530 milioni di euro per il 2017, 700 milioni di euro per il 2018 e 900 milioni di euro dal 2019 al 2027, per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

« *i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12 »;

b) al comma 2, le parole: « *i-quinquies*) e *i-sexies*) » sono sostituite dalle seguenti: « *i-quinquies*), *i-sexies*) e *i-decies*) ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede entro il limite di spesa annuale di 270 milioni di euro per il decennio 2017-2027 mediante le risorse del Fondo.

ART. 10.

(Utilizzo del patrimonio pubblico e abrogazioni di norme).

1. Gli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico sono destinati a:

a) progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole;

b) progetti di auto-recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;

c) altri interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;

d) sedi per le attività produttive di nuove imprese giovanili;

e) sedi per servizi pubblici o per attività socio-culturali;

f) riconversione a verde pubblico;

g) sedi per attività socio-culturali autogestite.

2. L'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.

3. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

ART. 11.

(Risorse per il Piano).

1. Le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a decorrere dall'anno 2017 e fino al 2027, al Fondo.

2. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 17.1. *(Acquisto di pubblicità on line).* – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, costituiti da servizi di *search advertising*, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ri-

cerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti ».

3. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a

favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e di diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle medesime lettere ».

4. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.

5. Al comma *5-bis* dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 28 per cento ».

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2017.



17PDL0044040